



CITTÀ DI FRANCAVILLA AL MARE

ORDINANZE SINDACALI

N. 35 del 26/08/2026

OGGETTO: PREVENZIONE E CONTROLLO DELL'INFEZIONE DA WEST NILE VIRUS MEDIANTE TRATTAMENTI ANTILARVALI E ADULTICIDI - ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE

IL SINDACO

Accertata la presenza di focolai di infezione da "Virus West Nile" nel Comune di Chieti ed in altri Comuni limitrofi;

Evidenziato che la malattia da West Nile virus si trasmette mediante la puntura di zanzare infette; le zanzare vettori della malattia appartengono alla famiglia delle Culex (la comune zanzara tipica della nostra zona) normalmente presenti durante il periodo estivo sia in zone rurali sia in zone urbane sovrapponendosi, in quest'ultimo contesto, alla zanzara tigre con cui condivide molti focolai larvali;

Evidenziato, inoltre, che la malattia neuro invasiva da West Nile virus si manifesta prevalentemente negli anziani e in persone affette da patologie croniche e che determinano immunodepressione;

Dato atto che la lotta al virus può essere attuata mediante l'eliminazione di focolai larvali rimovibili, la manutenzione delle aree verdi pubbliche, l'eliminazione dei rifiuti per evitare la raccolta di acqua in contenitori anche di piccole dimensioni;

Ritenuto che sussista la necessità di emettere un provvedimento atto ad attuare, in via preventiva, interventi volti alla riduzione di potenziali focolai, a salvaguardia della salute e dell'incolumità pubblica;

Dato atto che l'Ordinanza è assunta senza la preventiva comunicazione di avvio di procedimento di cui all'art. 7 della L. 241/90 ai soggetti interessati, essendo caratterizzata da ragioni di celerità, consistenti nel caso di specie dall'urgenza di dare immediata tutela alla salute pubblica stante il potenziale rischio rappresentato, dando al contempo atto che la comunicazione/notifica è effettuata tramite la pubblicazione stante il numero indeterminato di soggetti destinatari;

Visti:

- il R.D. n. 1265/1934;
- la L.R. 14 agosto 1981, n. 32 che attribuisce al Sindaco in qualità di Autorità Sanitaria Locale, il potere di emettere ordinanze in materia di igiene e sanità;
- l'art. 50 del D. Lgs. 267/2000;

ORDINA

1. Alla società RIECO s.p.a., quale gestore dei servizi di igiene urbana cittadina e di gestione del verde pubblico di:
 - potenziare gli interventi di lotta antilarvale e adulticida per tutto il mese di settembre con raddoppiamento degli interventi programmati nelle aree in cui sono presenti abitazioni private, strutture sanitarie e socio-sanitarie (ad es. Hospice, RSA, Case di Riposo, Comunità Alloggio, Case Famiglia), Parchi Pubblici;
 - garantire una adeguata manutenzione dei parchi pubblici al fine di evitare ristagni di acqua, l'eliminazione di focolai larvali rimovibili, la manutenzione delle aree verdi pubbliche, l'eliminazione dei rifiuti per evitare la raccolta di acqua in contenitori anche di piccole dimensioni garantendo una adeguata manutenzione con particolare attenzione alla rimozione dei potenziali focolai larvali;
2. Le attività di cui al punto precedente dovranno essere svolte anche dai cittadini su aree di proprietà con ogni necessaria e dovuta cautela a tutela della pubblica incolumità;

INVITA

i cittadini ad attuare misure straordinarie di pulizia e manutenzione delle aree verdi private in modo da evitare ristagni di acqua, l'eliminazione di focolai larvali rimovibili, l'eliminazione dei rifiuti per evitare la raccolta di acqua in contenitori anche di piccole dimensioni

RICORDA

- l'obbligo di comunicazione preventiva dei trattamenti adulticidi effettuati negli spazi privati e di affissione nell'area oggetto di trattamento di avvisi informativi;
- la necessità del proseguimento della lotta al vettore mediante trattamenti larvicidi ordinari da parte di tutti i cittadini, soggetti pubblici e privati, proprietari, affittuari, o che comunque abbiano l'effettiva disponibilità di aree all'aperto dove esistano o si possano creare raccolte d'acqua meteorica o di altra provenienza.

AVVERTE

i trasgressori delle disposizioni di cui al punto 2 della presente Ordinanza che sarà inflitta la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00 fatto salvo quanto previsto dall'articolo 650 del Codice Penale.

DISPONE

- di dare massima diffusione al provvedimento mediante la pubblicazione all'albo pretorio con comunicazione da parte del servizio competente sul sito web del Comune, sui social media, attraverso la stampa e con ogni altra modalità utile allo scopo;
- di trasmettere la presente ordinanza:
 - al Dirigente del III Settore che dovrà adottare i provvedimenti consequenziali di carattere tecnico amministrativo;
 - al corpo di Polizia Locale per la vigilanza del rispetto della presente Ordinanza e dell'applicazione delle sanzioni previste;
 - Alla Società RIECO S.P.A per l'attuazione di quanto Ordinato con la presente disposizione Sindacale.

COMUNICA

Che Ai sensi dell'art. 3, comma 4, della L.241/1990, avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Pescara, ai sensi del D.Lgs. 104/2010 o in alternativa ricorso straordinario al Capo dello Stato, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 1199/1971 rispettivamente entro 60 (sessanta) e 120 (centoventi) giorni dalla data di pubblicazione all'albo pretorio.

FrancaVilla al Mare, lì 26/08/2026

Il Sindaco

Avv. RUSSO LUISA EBE